

PGT Piano di Governo del Territorio

Piano delle Regole

Regolamento in materia di Polizia Idraulica

Allegato 2

Elaborato modificato a seguito dell'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni, dei pareri degli Enti e dei municipi e dell'accoglimento delle proposte di modifica presentate dal C.C.

Riferimento Codice Delibera di Approvazione PGT
T.3.2_3430-06-01000



Comune di
Milano

Adozione: Delibera n. 2 Seduta Consiliare del 05.03.2019
Approvazione: Delibera n. 34 Seduta Consiliare del 14.10.2019
Pubblicazione: BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05.02.2020

Ottobre 2019

Premesse	5
Art. 1 Campo di applicazione e finalità	7
Art. 2 Demanio idrico	8
Art. 3 Fasce di rispetto	9
Art. 4 Individuazione e classificazione del reticolo idrografico	9
Art. 5 Definizione delle fasce rispetto	10
Art. 6 Attività e provvedimenti di polizia idraulica	10
Art. 7 Lavori ed attività vietate nelle fasce di rispetto	12
Art. 8 Interventi soggetti a concessione o a nulla-osta nelle fasce di rispetto	12
Art. 9 Opere di difesa idraulica	14
Art. 10 Attraversamenti in superficie (ponti, gasdotti, fognature, infrastrutture a rete in genere, sia di proprietà pubblica che privata)	14
Art. 11 Attraversamenti interrati	15
Art. 12 Copertura o tombinatura dei corsi d'acqua	15
Art. 13 Infrastrutture tecnologiche	15
Art. 14 Opere realizzate in assenza di nulla-osta/autorizzazione o concessione idraulica	16
Art. 15 Responsabilità dei frontisti	16
Art. 16 Interventi di manutenzione idraulica	16
Art. 17 Scarichi idrici	17
Art. 18 Aree sottoposte a normativa dei Parchi Regionali - Parco Agricolo Sud, Parco Nord	18
Art. 19 Canoni idraulici	18
Art. 20 Regime sanzionatorio	18

Premesse

La normativa di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice civile: l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (...)". La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il R.D 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse." La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. E' interpretazione consolidata dalla giurisprudenza che la classificazione delle acque come pubbliche e quindi inserite in specifici elenchi derivasse unicamente da uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità "accertate" dalla Pubblica Amministrazione. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto ab origine dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del R.D 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne".

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato." Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato** occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniale, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniale** in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti."

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro caput fluminis.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione, quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

per le grandi derivazioni (artt. 25, 28, 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);

per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione** ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono altresì demaniali i canali navigabili classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi purché compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d'acqua naturali** anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai

sensi del R.D 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Art. 1 Campo di applicazione e finalità

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F - "Canoni regionali di Polizia Idraulica" ed E - "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della delibera della Giunta regionale X/7581 del 18/12/2017 e s.m.i. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s.m.i..

Il presente Regolamento di Polizia Idraulica fa parte del "Documento di Polizia Idraulica" (DPI), previsto dalla D.g.r. X/7581 del 18/12/2017 e s.m.i. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s.m.i. ed è redatto secondo le indicazioni dell'Allegato D della stessa D.g.r.

Esso stabilisce principi, modalità e procedure relative allo svolgimento delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza comunale, rappresentato nell'elaborato Tavola R.09 del Piano delle Regole, che disciplinano le attività di gestione e trasformazione delle aree afferenti al demanio idrico, alle sue pertinenze e alle aree in fregio comprese nelle fasce di rispetto.

Il DPI, approvato e recepito nello strumento urbanistico comunale acquisisce valore normativo locale. L'ambito di applicazione coincide con il territorio del Comune di Milano, comprese le aree demaniali che si trovano lungo i confini comunali.

Le norme disciplinano:

- le modalità d'uso delle aree appartenenti al demanio idrico, come definito nell'allegato E della D.g.r. 24/10/2018 n. XI/698 e s.m.i., "Linee guida di polizia idraulica", e alle relative fasce di rispetto;
- la realizzazione di opere e degli interventi che insistono sul demanio idrico, e sulle relative fasce di rispetto.

Le finalità generali del Regolamento, secondo quanto stabilito dalle Linee guida citate, sono le seguenti:

- migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione dell'assetto degli alvei con lo scopo di ridurre le condizioni di pericolosità e di conseguente rischio;
- mitigare le interazioni con i manufatti che interferiscono con le condizioni di deflusso soprattutto in piena;
- mantenere la funzionalità degli alvei nelle diverse condizioni di regime idrologico ordinario attraverso azioni di controllo e di manutenzione;
- favorire il recupero degli ambiti propri del reticolo idrografico, all'interno del sistema regionale del verde e dei grandi corridoi ecologici;
- disincentivare gli usi del suolo lungo le fasce di rispetto meno compatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- promuovere l'adeguamento dei manufatti interferenti e l'eventuale delocalizzazione degli insediamenti incompatibili;

- realizzare interventi che mantengano o migliorino le condizioni di qualità ambientale del corso d'acqua, con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza allo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide e arrestare la perdita di biodiversità;
- promuovere interventi rivolti alla riqualificazione dei sistemi e al miglioramento della sostenibilità ambientale, contemplando, nel rispetto della funzione primaria e della conservazione delle caratteristiche idrauliche, anche l'utilizzo sinergico delle acque ad altri fini (inclusi quelli energetici);
- tutelare l'integrità dei manufatti storici relativi ai corsi d'acqua, compresi nel Reticolo Minore, mediante interventi di restauro e ripristino (alveo, strade, alzaie, chiuse, ponti, ecc.).

Le finalità richiamate sono perseguite mediante la pianificazione urbanistica comunale relativa alle aree adiacenti agli alvei con la realizzazione dei seguenti strumenti:

- l'accertamento delle condizioni in atto di pericolosità idraulica e di conseguente rischio e la definizione di azioni specifiche di mitigazione attraverso l'indirizzo verso destinazioni d'uso del suolo compatibili;
- l'individuazione di criteri per la verifica di infrastrutture e manufatti potenzialmente interferenti, nella logica di definire modalità di intervento compatibili con le componenti idrauliche, morfologiche naturalistiche e ambientali dei corpi idrici.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Si precisa che le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Art. 2 Demanio idrico

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "... appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Con **alveo di un corso d'acqua** si intende la porzione della regione fluviale sede di deflusso idrico compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero le sponde fisse artificiali quali scogliere e muri d'argine in froldo (costituite da opere di difesa), comprensiva delle aree lasciate libere dalle acque correnti (artt. 1, 3 e 4, Legge 37/1994).

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la demanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

Al fine di definire in modo univoco il limite dell'alveo – che rappresenta il demanio idrico – si fa riferimento alla Circolare 780 del 28/02/1907 del Ministero del LL.PP. in cui il limite dell'alveo

appartenente al demanio pubblico viene identificato con quello corrispondente al livello di piena ordinaria. Secondo la definizione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dal livello idrico superato o uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi in 3/4 (75%) degli anni di osservazione.

Per il reticolo idrografico minore, in mancanza della disponibilità di dati idrometrici necessari alla determinazione dell'altezza di piena ordinaria, il limite del demanio idrico può essere fatto coincidere con il ciglio della sponda dell'alveo.

Le aree che possono essere occupate dalle acque solo in caso di piena superiore a quella ordinaria, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi.

Sono inoltre parte del demanio idrico gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione. Gli argini e le strade alzaie, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, possono rimanere di proprietà privata, anche se soggetti a servitù pubblica. Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla pubblica amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali ancorché non facenti strettamente parte del complesso del demanio idrico, ma acquisiti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Art. 3 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto sono state individuate, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (riferimento N.d.A. del PAI).

Nell'elaborato tecnico sono riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

Le fasce di rispetto definiscono le porzioni di territorio in fregio all'alveo sulle quali sono vigenti e si esercitano, parimenti all'alveo, le funzioni di controllo e regolazione delle attività di trasformazione e uso dei suoli, riferibili ai compiti di polizia idraulica. Non sono sede di deflusso stabile del corso d'acqua ma possono essere coinvolte periodicamente dai fenomeni di esondazione o interessate direttamente o indirettamente da fenomeni di divagazione dell'alveo attivo.

Le fasce comprendono gli spazi necessari a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale (D.g.r. 7581/2017 e s.m.i., punto 5.1 All. D).

Nel caso del Comune di Milano, i limiti delle fasce di rispetto dei corpi idrici appartenenti al RIM sono definiti nel Piano delle Regole e nel presente Regolamento.

Art. 4 Individuazione e classificazione del reticolo idrografico

Il reticolo idrografico sviluppantesi nel territorio comunale è individuato e riportato nell'elaborato Tavola R.09 "Reticolo idrografico e fasce di rispetto". Il reticolo aggiorna quello approvato nel PGT del 2012 attraverso verifiche delle cartografie catastali e fotogrammetriche in integrate mediante sopralluoghi di verifica in sito.

Sulla cartografia, sono stati riportati i corsi d'acqua costituenti i seguenti reticoli:

- a. reticolo idrografico principale (RIP);
- b. reticolo idrografico minore demaniale (RIM);
- c. reticolo idrografico di bonifica (RIB);
- d. reticolo idrografico privato e privato in derivazione dal reticolo di bonifica

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale (RIP), non compresi nel e non attribuiti a reti idriche o corpi idrici privati (Consorzi privati, proprietari o associazioni di proprietari).

Oggetto delle presenti disposizioni di polizia idraulica è il Reticolo Idrografico Minore (RIM) di competenza comunale.

Al reticolo principale le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Al reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (RIB) si applica la normativa di polizia di riferimento nazionale, regionale e consortile, inclusi il Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016 e s.m.i. Per ogni canale del RIB, le fasce di rispetto idraulico da rispettare e le modalità di misura delle stesse sono indicate rispettivamente nell'Allegato B e nell'Allegato C del succitato regolamento consortile di polizia idraulica, così come aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio.

Art. 5 Definizione delle fasce rispetto

Per i corsi d'acqua classificati come Reticolo Idrografico Minore (RIM) rappresentati sulla cartografia di cui al precedente art. 4 sono definite, sulla base della normativa vigente, le fasce di rispetto in applicazione delle procedure previste dalla D.g.r. 7581/2017, Allegato D, punto 5.1.

Le fasce sono rappresentate graficamente sulla medesima cartografia citata e sono così determinate:

- fascia di rispetto di larghezza pari a 4 m dal ciglio di ciascuna sponda per il reticolo all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e nelle aree destinate all'agricoltura;
- fascia di rispetto di larghezza pari a 10 m dal ciglio di ciascuna sponda per l'intero tracciato della roggia Vettabbia;
- fascia di rispetto di larghezza pari a 10 m dal ciglio di sponda sulla restante parte del territorio comunale.
- La distanza deve intendersi misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di tratti tombinati, la distanza deve essere misurata dal limite demaniale preesistente alla realizzazione dell'opera artificiale. Pertanto nel caso di:

- tombinatura realizzata sull'alveo naturale, il limite demaniale risultante dai disegni necessari per la realizzazione della stessa;
- tombinatura realizzata utilizzando dei muri preesistenti, il limite demaniale risultante dai disegni necessari per la realizzazione dei muri spondali.

Se risulta impossibile recuperare gli elementi necessari alla ricostruzione dell'originario limite demaniale, la distanza deve essere misurata dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombino o la copertura.

Si precisa che l'indicazione grafica rappresentata negli elaborati cartografici comporta che l'accertamento del reale ed effettivo sviluppo topografico della fascia di rispetto venga determinato in sito in collaborazione con l'Autorità Idraulica di competenza.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua classificati come Reticolo Privato sono normati all'art. 50 del Piano delle Regole.

Art. 6 Attività e provvedimenti di polizia idraulica

La polizia idraulica è l'insieme delle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a. la vigilanza;
- b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni.

Sul Reticolo Idrico Minore di cui al presente documento l'Autorità idraulica è il Comune di Milano.

I provvedimenti di polizia idraulica si suddividono nelle seguenti tipologie.

Concessione demaniale:

E' l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della dgr 698/2018.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico

E' il provvedimento, **di carattere amministrativo**, che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria

E' il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere, non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un successivo atto di concessione/ autorizzazione e/o atto edilizio.

I suddetti provvedimenti di polizia idraulica non sostituiscono in alcun modo a autorizzazioni di altra natura riguardanti l'intervento oggetto della richiesta.

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi sono previste "concessioni temporanee" della durata massima di 1 (uno) anno.

Inoltre, per le opere di attraversamento esistenti sul RIM, al momento del rinnovo della concessione, deve essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento stesso non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena, incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La suddetta verifica deve valutare, altresì, gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente, gli effetti di rigurgito a monte e la compatibilità locale con le opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica dovesse far emergere delle criticità, la stessa verifica deve contenere:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Se le condizioni dell'attraversamento e del corso d'acqua non sono mutate, la parte, in alternativa a quanto sopra espresso, potrà produrre una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti il permanere della

compatibilità idraulica.

L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide, la sua quantificazione e l'indicazione dell'e-

ventuale valore commerciale rimangono di competenza dell'autorità idraulica regionale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Art. 7 Lavori ed attività vietate nelle fasce di rispetto

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono disciplinate dall'art. 96, R.D. n. 523/1904.

Art. 8 Interventi soggetti a concessione o a nulla-osta nelle fasce di rispetto

a. Lavori e opere soggetti a concessione

Le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente sono quelle riportate negli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904.

b. Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico/autorizzazione

Sono soggetti a nulla-osta idraulico/autorizzazione:

- Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi);
- Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)
- Interventi edilizi previsti al successivo punto c);
- Opere con occupazione delle aree del demanio idrico afferenti concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti;
- La realizzazione di strade pubbliche e private per collegamento con la viabilità esistente nei tratti dei corsi d'acqua tombinati;
- Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto;
- Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi);
- Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza;
- Sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione;
- Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione;
- Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo, secondo le modalità del successivo art. 9;
- Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua;
- La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, secondo le modalità del successivo art. 9;

- Interventi di bioingegneria, riqualificazione fluviale, rinaturazione dell'alveo e messa a dimora della vegetazione riparia;
- Opere di fruibilità pubblica quali percorsi ciclopedonali, manufatti per garantire la pubblica incolumità (staccionate, parapetti ecc.);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di copertura dei corsi d'acqua esistenti;
- Interventi di consolidamento statico.

c. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

d. Interventi edilizi

Come previsto dall'art. 96 del RD 523/1904, non è consentita la realizzazione di nuove opere o l'attuazione di nuovi interventi nell'alveo sulle sponde e nelle fasce di rispetto del RIM.

Per le opere o occupazioni esistenti nelle fasce di rispetto del RIM o in aree del demanio fluviale, senza la prescritta autorizzazione o concessione, si applicano gli artt. 11 e 12 della Lr 4/2016, come previsto al successivo art. 14.

Nello specifico, in particolare per le opere in fascia di rispetto sono ammessi:

- a. Opere senza titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa: esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. Opere con titolo legittimante e verifica di compatibilità idraulica negativa: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e previa la realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario;
- c. Opere senza titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- d. Opere con titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva: gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

La verifica di compatibilità idraulica di qualsiasi opera deve essere predisposta secondo i contenuti di cui alle Direttive n. 2 e 4 approvate con deliberazione n. 2 del 11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, (quest'ultima aggiornata con deliberazione n.10 del 5/04/2006). Nel caso di realizzazione di nuove opere, la verifica dovrà dimostrare che il loro inserimento sia compatibile con l'assetto idraulico del corso d'acqua, non comporti un incremento

delle condizioni di pericolosità idraulica per le aree circostanti e che le sollecitazioni idrodinamiche sulle opere in progetto siano compatibili con la sicurezza delle stesse. La verifica di compatibilità deve prendere in considerazione sia l'assetto finale conseguente alla realizzazione dell'intervento previsto sia eventuali assetti temporanei (se idraulicamente significativi) relativi alle esigenze di cantiere e sulla verifica va acquisito il parere dell'autorità idraulica.

Art. 9 Opere di difesa idraulica

Le opere di protezione idraulica, quali difese spondali longitudinali di diversa tipologia, soglie di fondo, muri spondali, argini di ritenuta, come pure gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere esistenti devono essere corredate, per la relativa autorizzazione, da un progetto, con dettaglio almeno di progetto definitivo, che ne dimostri l'esigenza e il corretto inserimento all'interno del tratto di alveo interessato. Il progetto dovrà comunque contenere, oltre al dimensionamento idraulico delle opere previste, la valutazione degli effetti attesi dalle stesse non solo a livello locale ma anche nei tratti di estensione adeguata a monte e a valle rispetto a quello di intervento.

La realizzazione di opere di difesa a tutela esclusiva dei beni dei frontisti sono a carico dei frontisti stessi, previa autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente.

Nel caso di realizzazione di nuovi argini è dovrà essere assicurata la possibilità di fruire delle sponde e al tal fine la pendenza delle scarpate arginali dovrà risultare, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore al 25% sul lato alveo e al 20% sul lato campagna. L'eventuale rivestimento della scarpata sul lato alveo deve prevedere ove possibile l'impiego di vegetazione idonea con funzioni di protezione dai fenomeni di erosione e di miglioramento delle condizioni di stabilità.

Le difese radenti (impostate senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l'accesso al corso d'acqua.

Art. 10 Attraversamenti in superficie (ponti, gasdotti, fognature, infrastrutture a rete in genere, sia di proprietà pubblica che privata)

Rientrano in questa classificazione le opere viarie di attraversamento quali ponti, passerelle come pure gli attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte facenti parte di infrastrutture tecnologiche (acquedotto, fognatura, gas, linee elettriche, linee telefoniche e di telecomunicazione).

Per le nuove opere di attraversamento con luce superiore ai 6,00 m (ponti) devono essere applicati i criteri di compatibilità idraulica contenuti nella normativa vigente e nella Direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", (Deliberazione Autorità di Bacino n. 2/99).

La portata di progetto da adottare per i corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, non dovrà essere inferiore a quella assunta per la delimitazione della Fascia B mentre per i corsi d'acqua non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali non dovrà essere inferiore a 100 anni.

I nuovi manufatti di attraversamento devono rispettare i seguenti criteri di compatibilità idraulica:

- le caratteristiche dell'opera non devono comportare una riduzione della sezione idraulica del corso d'acqua attraversato per effetto della localizzazione delle spalle o dei rilevati di accesso; non devono inoltre indurre modificazioni planimetriche e altimetriche alla geometria dell'alveo stesso;
- la posizione planimetrica e la dimensione dell'attraversamento devono essere tali da non comportare variazioni alla geometria, al tracciato planimetrico dell'alveo del corso d'acqua e alla pendenza di fondo;
- la quota di intradosso dell'impalcato non può essere inferiore al piano campagna e, nel caso di alveo arginato, a quella della sommità arginale;
- per attraversamenti con luce superiore ai 6 metri il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla massima portata prevedibile (di progetto) e la quota di intradosso dell'opera di attraversamento deve essere non inferiore a 1,00 m nella condizioni di portata massima di progetto; nel caso di intradosso non rettilineo tale valore deve essere rispettato per almeno 2/3 della luce; il tempo di ritorno delle piena di progetto, ove ne sia possibile la determinazione, può essere assunto anche con riferimento a valori inferiori a 100 anni in funzione delle dimensioni del corso

d'acqua interessato, dell'importanza dell'infrastruttura e delle condizioni di pericolosità e di rischio che possono interessare il territorio circostante;

- le fondazioni dell'opera devono in generale essere localizzate in modo che non siano soggette a fenomeni di erosione da parte del corso d'acqua; nel caso in cui tale condizione non risulti possibile deve essere valutata l'entità del fenomeno e le opere di protezione necessarie.

Per i manufatti di dimensioni inferiori a 6 m è comunque necessario che le verifiche idrauliche condotte dimostrino che l'opera in progetto non comporti un aggravamento delle condizioni di pericolosità idraulica sul territorio circostante, non induca alterazioni dell'assetto idraulico dell'alveo e delle modalità di deflusso in piena e infine che le sollecitazioni idrodinamiche cui è sottoposta siano compatibili con la sicurezza della stessa.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Gli attraversamenti con tubazioni staffate ai ponti esistenti devono essere effettuati lungo il lato di valle del manufatto e collocati in posizione tale da non ostruire la sezione di deflusso del corso d'acqua.

La relazione di compatibilità idraulica allegata al progetto dell'opera dovrà contenere tutte le verifiche necessarie al rispetto delle condizioni esposte.

Non è ammesso comunque il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente e trasversali in alveo che ne riducano la sezione idraulica.

Art. 11 Attraversamenti interrati

In caso di manufatti di attraversamento realizzati al di sotto del fondo dell'alveo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la profondità di posa dei manufatti deve essere tale da garantire la protezione dell'erosione fluviale ed in ogni caso essi devono essere adeguatamente protetti dalle possibilità di danneggiamento per erosione o scalzamento da parte della corrente;
- i manufatti devono essere posti a quote inferiori rispetto a quelle raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista per l'alveo;
- l'attraversamento deve essere perpendicolare all'asse del corso d'acqua, o in ogni caso deve essere posizionato in modo tale da minimizzare la lunghezza dell'opera;
- è ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera, se le operazioni di infissione non interferiscono con l'alveo e le eventuali opere idrauliche presenti.

I progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, che documenti l'assenza di modifiche sull'assetto idraulico e morfologico degli alvei e che le opere in progetto non costituiscono significativo ostacolo al deflusso.

Art. 12 Copertura o tombinatura dei corsi d'acqua

È fatto divieto di effettuare coperture dei corsi d'acqua facenti parte del RIM anche con tubi o scatolari di ampia sezione, fatti salvi i casi previsti dall'art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistenti. Qualora l'opera di tombinatura, ancorché autorizzata, si manifesti inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione della stessa, addebitando oneri ed eventuali danni provocati al concessionario.

Le opere di tombinatura, interessanti i corsi d'acqua con portata continua, esistenti e non autorizzate devono essere rimosse a carico dei proprietari o concessionari con ricostruzione dell'alveo con sezione a cielo aperto.

Art. 13 Infrastrutture tecnologiche

La realizzazione di infrastrutture tecnologiche disposte lungo le fasce di rispetto è consentita purché collocate completamente al di fuori dell'alveo inciso e secondo modalità di posa che assicurino la protezione delle stesse rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui possono essere eventualmente soggette (stabilizzazione della sponda dell'alveo, protezione da fenomeni erosivi). L'interven-

to deve essere accompagnato da una relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l'assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d'acqua e di pericolo per la salvaguardia dell'infrastruttura stessa. In ogni caso qualunque danno alle infrastrutture esistenti nelle aree di salvaguardia idraulica sono ad esclusivo carico dei gestori delle stesse.

Art. 14 Opere realizzate in assenza di nulla-osta/ autorizzazione o concessione idraulica

Per le opere e gli interventi realizzati in assenza di nulla osta/autorizzazione idraulica a distanza dai corsi d'acqua inferiore a quelle previste all'art. 96 1° comma lettera f, si applica quanto disposto all'art. 11 della LR 4/2016 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"* e s.m.i.

Per le opere e gli interventi realizzati in assenza di titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree del demanio fluviale si applica quanto disposto all'art. 12 della LR 4/2016 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"* e s.m.i..

Art. 15 Responsabilità dei frontisti

I frontisti sono responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. 523/1904 sono consentite *"Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo"*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1 dello stesso, *"è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi"*.

E', dunque, possibile, la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo.

Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione dei muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art. 16 Interventi di manutenzione idraulica

L'Amministrazione Comunale esegue gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche esistenti, allo scopo di:

- mantenere l'efficienza idraulica, eliminando gli eventuali ostacoli al deflusso;
- mantenere in buone condizioni gli argini e le sponde nonché le fasce di rispetto idraulico;
- mantenere la funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica;
- preservare la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
- migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici.

Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, ai sensi dell'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e previo pagamento del canone erariale vigente, solo se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento dell'efficienza delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geomorfologico e dei terreni interessati, alla tutela ed al recupero ambientale. Qualora gli interventi non siano a carattere locale, ma estesi a un tratto di dimensioni apprezzabili e comportino

L'asportazione di quantità significative di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al mantenimento di un corretto profilo di equilibrio dello stesso.

Le attività di manutenzione riguardano principalmente:

- lo sfalcio e il decespugliamento della vegetazione in alveo e sulle sponde e pulizia da rifiuti in alveo, sulle sponde/argini e nelle fasce di rispetto;
- la manutenzione periodica della vegetazione arborea sulle sponde e nelle fasce di rispetto ai fini di evitare l'apporto in alveo materiale ligneo o di fogliame con effetti potenziale di ostruzione a valle;
- lo sgombero delle luci degli attraversamenti;
- la pulizia degli sbocchi di scolo dei collettori (di acque meteoriche, fognari, troppo pieni, provenienti da depuratori, ecc.);
- la conservazione e la ricarica delle opere di difesa idraulica;
- la pulizia periodica di eventuali vasche di sedimentazione e trattenuta.

I soggetti a cui sono in carico le attività di manutenzione sono:

- i proprietari dei terreni in fascia di rispetto confinanti con gli argini dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore per la superficie della loro proprietà ricadente in tale fascia;
- i concessionari di aree demaniali per la superficie concessa;
- i titolari di autorizzazioni per l'area interessata dall'opera autorizzata;
- i proprietari e possessori frontisti che abbiano realizzato opere di difesa.

Gli oneri manutentivi degli alvei, nonché di argini e sponde demaniali (e ricompresi nel reticolo idrico minore) sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 Scarichi idrici

Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato:

- ai fini idraulici, ossia quantitativi, dal RD 523/1904 e dalle DGR di Polizia Idraulica;
- ai fini qualitativi, dal RR n. 3/2006 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003 n. 26"* e s.m.i. e dal RR n. 4/2006 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003 n. 26"*.

L'autorità idraulica comunale esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici nel RIM, relativamente alla quantità delle acque recapitate. Gli scarichi sono autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate scaricate. La richiesta di autorizzazione allo scarico deve pertanto essere accompagnata da una relazione idrologica e idraulica che contenga la caratterizzazione dello scarico sotto l'aspetto quantitativo e la verifica della compatibilità del corpo idrico ricettore (ubicazione dei punti di scarico nel ricettore e l'assenza di fenomeni di esondazione dello stesso ricettore a causa del nuovo apporto idrico) e del sistema idrografico ad esso connesso, nei limiti del campo di influenza del particolare scarico.

Gli scarichi sono inoltre soggetti alle disposizioni del RR 23/11/2017, n. 7 e s.m.i. *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)"*.

Nel caso di *"aree A, ovvero ad alta criticità idraulica"* di cui fa parte il territorio di Milano, per tutti gli interventi di trasformazione che comportano una variazione della permeabilità, con riduzione della stessa rispetto alle condizioni pre-urbanizzazione, è stabilito un limite massimo delle portate meteoriche scaricabili nei recettori di 10 l/s per ha di *"superficie scolante impermeabile dell'intervento"*

L'autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso.

Ai sensi del citato RR 7/2017 e s.m.i., le portate di scarico nei corpi recettori, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie o da reti pubbliche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento di aree **già edificate** o urbanizzate e dotate di reti fognarie, *"sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ha"*.

In funzione dell'obiettivo di ridurre le portate meteoriche scaricate nelle reti fognarie e nei corpi idrici superficiali devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; in via subordinata si deve ricorrere a opere di accumulo temporaneo e di laminazione prima dello scarico in corpi idrici superficiali o in fognatura.

L'art. 3 del RR 23/11/2017 N. 7 e s.m.i., individua gli interventi soggetti all'applicazione del cri-

terio di invarianza idraulica.

I metodi di calcolo e i requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica sono specificati dagli artt. 11 e 12 RR n. 7/2017 e s.m.i., (*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12*); l'art. 13 dà indicazioni in merito al piano di manutenzione degli interventi di invarianza idraulica.

Art. 18 Aree sottoposte a normativa dei Parchi Regionali - Parco Agricolo Sud, Parco Nord

Per i corsi d'acqua del RIM ricadenti nelle aree dei Parchi Regionali, le fasce di rispetto hanno larghezza pari a 10 m dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine lato campagna nel caso di corso d'acqua arginato.

In questo caso la fascia ha come scopo principale quello di tutelare e riqualificare i corsi d'acqua, di garantire la manutenzione dell'alveo, favorire il naturale evolversi di fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque, migliorare la qualità paesistico ambientale e la fruibilità dei luoghi.

All'interno delle fasce di rispetto sono unicamente consentite opere di fruibilità pubblica quali percorsi ciclopedonali, manufatti per garantire la pubblica incolumità (staccionate, parapetti ecc.). Queste ultime dovranno essere poste, al fine di garantire la manutenzione del corso d'acqua.

I fontanili, così come individuati nella tavola R.09 devono essere tutelati ai sensi delle vigenti normative del P.T.C.P. - art.29.2.e (indirizzi) e art. 29.2.b (prescrizioni) e del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano - art. 41 - D.g.r. 03/08/2000 n. 7/818.

Art. 19 Canoni idraulici

Il Comune, in qualità di Autorità idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore demaniale, ha il compito di applicare i canoni regionali di concessione di polizia idraulica, così come previsti dalla relativa normativa. Annualmente Regione Lombardia effettua un aggiornamento dei canoni di polizia idraulica da applicare.

I canoni regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

- attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali
- coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
- scarichi
- transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
- occupazione di aree demaniali.

Art. 20 Regime sanzionatorio

La L.R. 4 del 2016 (art. 12, comma 1) stabilisce che "è vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio". La violazione di quanto sopra esposto comporta l'applicazione delle procedure sanzionatorie previste dalla L.R. 10 del 2009, aggiornata dalla L.R. 17 del 2018.

Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 1 del 1° febbraio 2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).



Comune di
Milano